

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che le Alpi Apuane:

- rappresentano un territorio di inconsueta qualità ambientale, straordinariamente ricco di paesaggi, ambienti ed emergenze naturalistiche;
- esprimono la loro ricchezza naturalistica non solo attraverso la flora e la fauna, ma pure attraverso le rocce, i minerali, i fossili, le strutture tettoniche, le forme superficiali e profonde della Terra, che forniscono elementi inconsueti, vari e diffusi di valore ambientale;
- costituiscono un complesso orografico di grande suggestione scenica, per l'imponenza della dorsale principale e la morfologia assai aspra;
- presentano numerosi habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, che hanno qui consentito di definire una ZPS estesa e dieci SIC, direttamente legati al paesaggio fisico e al substrato geologico;

DATO ATTO che l'eredità geologica delle Alpi Apuane assume un particolare valore – dal livello globale a quello locale, a seconda dei casi – poiché nello stesso territorio si conservano numerose e diffuse testimonianze rilevanti della storia geologica ed evolutiva del continente e della regione mediterranea, mentre l'uso delle risorse geologiche ha qui assunto dimensioni e valori di carattere universale;

RICHIAMATI qui i principi di tutela e di valorizzazione del patrimonio geologico delle Alpi Apuane, come riconosciuti dalla mozione approvata dal Convegno di studi “*Geositi tra valorizzazione e conservazione della natura*”, tenutosi a Marina di Carrara l'11 ottobre 2001, a sostegno e promozione della candidatura del territorio del Parco delle Alpi Apuane a far parte della Rete europea e mondiale dei Geoparchi dell'Unesco;

VISTO l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore *Uffici Tecnici*, approvato con delibera di Consiglio di Gestione n. 71 del 13 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della L.R. 6 aprile 2000 n. 56 e succ. mod. ed integr., che intende tutelare la geodiversità di particolari forme naturali del territorio, definite Geotopi o Geositi;

RITENUTO dunque di fornire nuove norme ed indirizzi al settore *Uffici Tecnici*, in materia di tutela e conservazione dei Geositi, che introducano misure di salvaguardia dei beni geologici e, indirettamente, ne promuovano la conoscenza e la valorizzazione;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

IL DIRETTORE

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

a) di approvare le seguenti norme, ad integrazione dell'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, relative alla tutela dei Geositi, come riportato nell'allegato "A";

b) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutela dei Geositi

- 1) Con il termine ‘Geositi’ si intendono quegli elementi fisici, architetture naturali o singolarità del paesaggio, in grado di contribuire alla comprensione della storia geologica di un territorio, poiché di rilevante valore per le Scienze della Terra e di forte richiamo turistico e culturale, in considerazione della loro componente paesaggistica, ricreativa, didattica e socio-economica. I ‘Geositi’ fanno parte del complesso delle risorse non rinnovabili del patrimonio naturale del Parco, esprimendo una gamma estesa di valori ambientali, paesaggistici, culturali ed educativi.
2. Nel territorio del Parco sono vietati le opere e gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i Geositi di primaria importanza, che sono tutelati, in modo intangibile, nella forma di ‘invarianti strutturali’, ovverosia di fattori caratterizzanti dell’assetto geologico-geomorfologico del Parco. Tra questi Geositi si annoverano:
 - a) gli allineamenti di creste, cime e selle che costituiscono lo spartiacque principale della catena apuana, fino alla quota minima di 800 m s.l.m.; lo stesso nelle dorsali secondarie fino alla quota minima di 1000 m, che si elevano a 1200 m nelle displuviali terziarie;
 - b) le grotte e le cavità naturali, con sviluppo di gallerie o pozzi superiore a 300 m;
 - c) le sorgenti con portata media superiore o uguale a 10 l/s.
3. Ulteriori Geositi del Parco oggetto di specifica tutela sono quelli indicati nella tabella pubblicata nel Dossier di candidatura alla *European and Global Geoparks Network*, di cui agli allegati alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 56 del 26 novembre 2011.